

Società Cooperativa Agricola a r. l.

" FORTORE "

TORREMAGGIORE

(Costituita con rogito notar Cassano dr. Enrico del 7 aprile 1960 in Torremaggiore
ivi registrato il 21 aprile 1960 al n. 1291, Mod. I, vol. 94 ed omologato del Tribu-
nale di Lucera il 17 maggio 1960 - Iscritta il 9 giugno 1960 al N. 4055 Reg.to d'or-
dine ed al N. 261 Registro della Società).

STATUTO

Modificato con deliberazione dell'Assemblea generale dei soci a rogito del notar Cas-
sano dr. Enrico, registrato a Torremaggiore il 1-3-1962 al n. 1042 Mod. I - Omologato
dal Tribunale di Lucera il 28-3-1962 - Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1962 al
n. 65 del Registro d'ordine ed al n. 261 Registro delle Società.

Titolo I.

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

Art. 1

È costituita con sede in Torremaggiore (Foggia) la Società Cooperativa a responsabilità limitata denominata « Fortore ».

Il Consiglio di Amministrazione potrà, occorrendo, istituire filiali in altre località.

Art. 2

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 1999 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

Art. 3

La Società, che non ha finalità speculative, si propone :

- a) l'assistenza tecnica ed economica ai soci al fine di migliorare qualitativamente la produzione, aumentarne la resa, diminuirne il costo;
- b) la fornitura ai soci di materiali o di servizi che consentano il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente;
- c) l'immagazzinamento, la conservazione e la lavorazione dei prodotti dell'agricoltura e degli allevamenti con sistemi razionali ed economici che consentano anche la utilizzazione dei sottoprodotti;
- d) il collocamento sui mercati interni ed esteri dei prodotti e dei sottoprodotti sia allo stato naturale che trasformati;
- e) la difesa delle piante, dei frutti e degli allevamenti da cause nemiche e l'attenuazione dei danni da esse derivanti anche con l'at-

tuazione dei principi della mutualità e dell'assicurazione, nonché la presentazione di domande collettive per usufruire di tutte le agevolazioni inerenti i miglioramenti agrari, la lotta antiparassitaria ed in genere ogni attività agricola e zootecnica;

- f) la ripartizione fra i soci - in ragione della quantità, qualità e pregi dei prodotti conferiti - dell'intero ricavo della vendita dei prodotti e sottoprodotti al netto delle spese di esercizio e di gestione nonché dell'ammortamento delle spese e dei debiti d'impianto di ciascuna azienda sociale;
- g) di favorire le sperimentazioni;
- h) di diffondere l'istruzione professionale e di elevare il livello culturale dei soci;
- i) di stimolare lo spirito del risparmio, della previdenza e della mutualità;
- l) di collaborare alla propaganda e allo sviluppo del movimento cooperativo, specie nel campo agricolo;

m) di svolgere ogni altra attività nell'interesse dei soci.

Per il raggiungimento dei suddetti scopi la Società può :

- 1) prendere in affitto o acquistare, ampliare o riattare o costruire, su terreno di sua proprietà, e attrezzare sia stabilimenti di trasformazione dei prodotti e sottoprodotti, sia magazzini di raccolta, imballaggio, immagazzinamento, conservazione e vendita dei prodotti e sottoprodotti sia allo stato naturale che trasformati, nonchè i locali occorrenti per assicurare ai soci le prestazioni di cui ai commi da a) ad m) del presente articolo ;
- 2) acquistare o noleggiare macchine ed attrezzature occorrenti per le lavorazioni, la raccolta, la difesa da cause nemiche, ecc. per metterle a disposizione dei soci che ne facciamo richiesta, nonchè attrezzare ed esercire laboratori di analisi ;

- 3) tenere ai soci conferenze o corsi di lezioni sulle norme razionali per le coltivazioni agricole, gli allevamenti zootecnici ed avicoli e la difesa da cause nemiche ;
- 4) collaborare e associarsi, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, ad Istituzioni pubbliche o private che abbiano scopi e svolgano attività affini o uguali a quelli della Società o che siano legalmente riconosciute a rappresentare, assistere e tutelare il movimento cooperativo su scala provinciale, regionale o nazionale.

Gli stabilimenti sociali della Cooperativa, quali la Cantina, l'Oleificio, il Conservificio, il magazzino orto-floro-frutticolo, ecc., non verranno costituiti se prima la sottoscrizione del conferimento di uve o di olive o di pomodoro o di prodotti orto-floro-frutticoli non avrà raggiunto l'80 % (ottanta per cento) della potenzialità lavorativa dei singoli impianti.

Titolo II.

SOCI

Art. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci tutti coloro che svolgono attività agricola o connesse con l'agricoltura.

Art. 5

Chi desidera essere socio deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione, specificando :

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza ;
- b) l'attività svolta in relazione ai requisiti di cui all'articolo precedente ;
- c) l'ammontare delle azioni che si propone di sottoscrivere ;
- d) eventuali apporti (lavoro, attrezzature, ecc.) che intenda mettere a disposizione della

Società per favorire lo sviluppo e facilitare il perseguimento dei scopi.

Art. 6

L'accoglimento della domanda è deciso senza obbligo di motivazione dal Consiglio di amministrazione.

Il nuovo ammesso deve versare i tre decimi delle azioni sottoscritte entro 30 giorni dalla comunicazione della deliberazione che accoglie la domanda. In mancanza di tale versamento la domanda si intende come non avvenuta.

Art. 7

Nel caso di morte di un socio la società continua con i suoi eredi o legatari delle azioni sociali i quali dovranno, però, nel termine di sei mesi dal decesso designare a quale di loro le azioni devono essere intestate. La designazione è soggetta all'approvazione del Consiglio di am-

ministrazione. Se il designato non ha i requisiti per diventare socio e se la designazione non sarà approvata, la Società rimborserà le azioni agli aventi diritto nella misura e nei termini indicati nell'art. 11.

Agli eredi o legatari si applica l'art. 2347 c. c.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso e di provvedere in conseguenza nell'interesse della Società.

Art. 9

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può con deliberazione del Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio che :

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali ;
- b) che senza giustificato motivo, non adempia ai doveri derivanti dalla qualità di socio e gli impegni a qualunque titolo assunti verso la Società ; in questo caso l'esclusione potrà aver luogo, però se, trascorsi trenta giorni dall'intimazione a rimuovere l'inadempienza fattagli a mezzo di lettera raccomandata, il socio si manterrà inadempiente.
- c) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente la Società o fomenta dissidi fra i soci.

Art. 10

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione a norma degli articoli 6, 7, 8 e 9 devono essere comunicate con lettera raccomandata agli interessati.

Contro qualsiasi provvedimento adottato dal

Consiglio di Amministrazione il socio può rimettersi alle decisioni del Comitato dei probiviri con ricorso circostanziato da produrre entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento stesso, pena la decadenza dal diritto.

Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 11

Agli eredi del socio defunto, al socio receduto o escluso la liquidazione delle azioni sarà fatta sulla base del bilancio di esercizio nel quale il rapporto sociale del socio si scioglie, ma in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.

La domanda di rimborso deve essere effettuata con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda

le somme spettanti ai soci uscenti saranno devolute alla riserva ordinaria.

Inoltre al socio escluso per uno dei motivi alle lettere b) e c) dell'art. 9 può il rimborso essere negato con deliberazione del Consiglio di amministrazione, a titolo di penale.

Titolo III.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 12

Il patrimonio sociale è costituito :

- a) dal capitale sociale che è variabile e illimitato costituito dalle azioni del valore nominale di lire 5.000 ciascuna ;
- b) dalla riserva ordinaria ;
- c) da eventuali altre riserve.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante la esistenza della Società.

Art. 13

L'importo delle azioni potrà essere versato anche a rate, e precisamente :

- a) almeno tre decimi all'atto della sottoscrizione;
- b) il resto entro il termine dell'esercizio entro il quale è avvenuta l'ammissione.

Le azioni sociali non possono essere sottoposte a vincoli senza autorizzazione del Consiglio di amministrazione; esse non possono essere cedute nemmeno ai soci con effetto verso la Società.

Art. 14

L'esercizio sociale va dal 1. gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio, previo inventario esatto, con criteri di oculata prudenza.

I residui attivi netti del bilancio saranno così ripartiti:

- a) non meno del 20 % ai fondi di riserva ordinaria;

- b) un dividendo ai soci mai superiore alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato;
- c) il resto ai fini mutualistici da determinarsi dall'Assemblea.

L'Assemblea può sempre deliberare che la totalità o parte dei residui attivi venga devoluta alla riserva ordinaria o destinata in acquisto di attrezzature e di quanto altro possa occorrere per il migliore sviluppo delle attività della Società; oppure che sia accreditato ai soci ad incremento della rispettiva quota sociale fino al raggiungimento del limite massimo stabilito dalla legge.

Titolo IV.

ORGANI SOCIALI - A) ASSEMBLEE

Art. 15

L'Assemblea è convocata dagli amministratori

minati coloro che riportano il maggior numero di voti.

Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale, allo scioglimento anticipato della Società ed alla trasformazione del tipo della Cooperativa, per essere valide dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza almeno dei voti di tutti i soci, tanto in prima quanto in seconda convocazione; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società e di ottenere il rimborso della quota sociale versata valutata, in base all'effettivo patrimonio sociale risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al momento in cui si è presa la deliberazione.

Art. 18

Ciascun socio ha un sol voto; il socio che per qualsiasi motivo non possa intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare

da un'altro socio mediante delega scritta della quale deve farsi menzione nel processo verbale e che deve essere conservata dalla Società.

L'Assemblea stabilirà le modalità di votazioni.

È nella facoltà del Consiglio di Amministrazione, a mente di quanto disposto dall'art. 2532 C. C. ultimo comma, di richiedere ai soci il voto per corrispondenza. In tal caso l'invito di convocazione dell'Assemblea, da inviarsi 15 giorni prima della riunione, dovrà contenere per esteso le deliberazioni proposte ed in calce ad esse la dicitura: « si approva - non si approva », seguite ciascuna da un rettangolino sul quale il socio dovrà indicare la propria preferenza apponendovi un segno di croce. In ultimo il socio dovrà firmare il modulo a convalida della propria volontà in tal modo espressa. Nel caso in cui risultino contrassegnati ambedue i rettangolini esprimenti opposte determinazioni, questi si elidono a vicenda ed il voto, limitatamente al que-

stionario cui la decisione si riferisce si considera annullato.

Art. 19

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in sua assenza alla nomina del presidente provvederà la stessa Assemblea.

Il Presidente, quando il verbale non viene redatto da un notaio, nominerà un segretario in persona anche di un estraneo.

B) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20

Il Consiglio di amministrazione è formato da sette a nove membri eletti dall'Assemblea fra i soci.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

Nella loro prima riunione essi eleggono il Presidente ed il Vicepresidente.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per disposizione di legge sono riservati all'Assemblea.

Il Consiglio può delegare ad un Comitato esecutivo o ad uno o più suoi componenti parte dei propri poteri ad eccezione di quelli che per legge non sono delegabili, nonché delle deliberazioni previste dagli articoli 6, 7, 8 e 9.

I poteri delegati sia al Comitato come ai consiglieri saranno stabiliti con deliberazione del Consiglio.

Lo stesso Consiglio può nominare il personale occorrente, stabilendo le attribuzioni e gli emolumenti.

Art. 22

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci tutte le volte che lo riterrà utile o ne sia fatta richiesta da almeno due suoi componenti o dal Collegio sindacale.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera raccomandata da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza, e, nei casi d'urgenza anche a mezzo di telegrammi in modo che consiglieri e sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; a parità di voti nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente.

Art. 23

Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Egli è pertanto autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da Banche e da privati, pagamenti qualunque ne sia lo ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; può anche effettuare compromessi e transazioni.

Nell'assenza o impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni saranno svolte dal Vicepresidente, o, in mancanza anche di quest'ultimo, da due amministratori designati dal Presidente i quali convalideranno gli atti con firma abbinata.

C) COLLEGIO SINDACALE

Art. 24

Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea anche fra estranei, i quali durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili.

I Sindaci hanno le attribuzioni ed i doveri stabiliti dalla legge.

D) COMITATO DEI PROBIVIRI

Art. 25

Il Comitato dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea anche fra estranei che durano in carica da tre anni e possono essere confermati.

I soci sono obbligati a rimettere alle decisioni di esso la risoluzione di tutte le controversie relative alla interpretazione e alla risoluzione

delle disposizioni contenute nell'atto costitutivo e nei regolamenti o derivanti da deliberazioni degli Organi sociali, escluse quelle che non possono formare oggetto di compromesso.

I Probiviri nella veste di arbitri decidono come amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità, meno che per l'esclusione dei soci, nel qual caso devono essere osservate le formalità di rito.

Titolo V

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 26

E' data facoltà al Consiglio di amministrazione di approvare ed imporre le norme che regolino il funzionamento tecnico ed amministrativo della Società.

Eventuali varianti ed aggiunte dovranno sempre portare l'approvazione del Consiglio medesimo.

Art. 27

In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea, con la maggioranza stabilita dall'art. 17, terzo comma, nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

L'intero patrimonio netto risultante dalla liquidazione, dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto a fini di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico.

Società Cooperativa Agricola a r. l.

" FORTORE "

TORREMAGGIORE

REGOLAMENTO

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 27 - 1 - 1962

Ratificato dall'Assemblea dei Soci il 24 - 2 - 1962

REGOLAMENTO GENERALE

Art. 1

La Società Cooperativa agricola a r. l. "Fortore" si articola in tante sezioni per quante sono le branche di attività dell'agricoltura, della zootecnica e delle industrie agrarie (esempio: Sezione della Vitivinicoltura, Sezione dell'Olivicoltura, Sezione della Orto-floro-frutticoltura, ecc. ed annessi stabilimenti di lavorazione e trasformazione dei prodotti, quali: Cantina sociale, Oleificio cooperativo, Conservificio cooperativo, ecc.).

Art. 2

Il Consiglio di Amministrazione provvederà,

allorquando lo riterrà conveniente per il raggiungimento degli scopi sociali, alla costituzione delle Sezioni di cui all'art. 1 del presente Regolamento formulando per ciascuna di esse apposito disciplinare.

Art. 3

Le entrate e le spese di ciascuna Sezione, sia nella fase di previsione che allo stato di rendiconto, vengono inquadrare nel bilancio generale della Cooperativa al Titolo "Contabilità Speciali" e alla Categoria "Gestioni speciali".

La misura del concorso alle spese generali della Cooperativa sarà stabilita, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione in proporzione del ricavo lordo derivante dall'attività svolta da ciascuna Sezione.

Art. 4

A ciascuna Sezione vengono iscritti i soci

della Cooperativa che svolgono attività attinenti a quelle della Sezione, con l'obbligo di osservarne le norme regolamentari. Ogni socio della Cooperativa può appartenere anche a più sezioni se svolge attività in più branche dell'agricoltura, della zootecnia e delle industrie ad esse attinenti.

Art. 5

L'ammontare della tassa di ammissione a ciascuna Sezione viene determinato, anno per anno, dal Consiglio di Amministrazione il quale stabilirà altresì le modalità di esazione.

Le tasse sociali non sono rimborsabili durante la vita della Società e andranno a costituire un fondo speciale da ripartire in rapporto della somma versata all'atto di liquidazione della Società.

SEZIONE DELLA VITIVINICOLTURA

DISCIPLINARE

Art. 1

La Sezione della Vitivinicoltura, attuando nel settore il programma di cui all'art. 3 dello statuto, curerà:

- a) l'assistenza tecnica ed economica ai viticoltori al fine di migliorare qualitativamente la produzione, aumentarne la resa, diminuirne il costo;
- b) l'impianto e la gestione di vivai;
- c) il collocamento sui mercati interni ed esteri dell'uva da mensa, nonchè la sua eventuale conservazione;
- d) la vinificazione in comune delle uve conferite dai soci per farne vini sani, genuini ed a tipo costante secondo i dettami della tecnica enologica;

- e) la utilizzazione, trasformazione e vendita, sia sui mercati interni che esteri, dei prodotti e dei sottoprodotti ottenuti dalla vinificazione;
- f) ogni altra attività nell'interesse dei soci.

La Sezione, con la istituzione di gestione distinta, potrà anche produrre vini speciali e prodotti vinosi, analcolici ed alcoligeni, concentrati e liquorosi, nonchè esercitare lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione e fare quanto altro necessario ed utile per i soci.

Art. 2

Possono iscriversi alla Sezione tutti i soci della Cooperativa che appartengono alle seguenti categorie:

- a) mezzadro, colono, enfiteuta, affittuario di vigneti;
- b) conduttore e coltivatore diretto di vigneti;
- c) concedente di vigneti in enfiteusi, colonia, affitto;
- d) tecnico agricolo.

Art. 3

Il socio della Cooperativa che intende iscriversi alla Sezione deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa su apposito modulo nel quale sarà indicato:

- a) ubicazione ed estensione dei fondi, precisando nel caso che essi siano tenuti in concessione: gli estremi dell'atto, l'indicazione del periodo e le generalità dei concedenti. Per le proprietà, le società e le persone giuridiche, occorre indicare i relativi dati con la documentazione della rappresentanza e dell'autorizzazione. Per i tecnici agricoli occorrerà indicare gli estremi del titolo di studio;
- b) quantità di uva che s'impegna a consegnare con un minimo di quintali venti per ettaro.

Art. 4

Ciascun socio ha diritto di ritirare dallo

Stabilimento, in misura strettamente necessaria per il fabbisogno familiare ed aziendale, i prodotti trasformati con le modalità consentite dalla legge e alle condizioni stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

Entro il 31 luglio di ogni anno i soci sono obbligati di dare conferma alla Sezione del quantitativo impegnato e comunicare le eventuali variazioni sia in rapporto all'andamento stagionale che in relazione alla superficie coltivata; in mancanza, i quantitativi originariamente impegnati si intendono confermati.

Il Consiglio di Amministrazione annualmente stabilirà le percentuali di tolleranza sulla consegna delle uve rispetto al quantitativo dovuto.

Art. 6

Le uve da conferire devono essere sane, ma-

ture e adatte al consumo per quelle da mensa e alla buona vinificazione per le altre.

Il socio è tenuto a denunciare i casi di forza maggiore.

Art. 7

Il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare una Commissione composta di soci della Sezione la quale, unitamente al Direttore Tecnico, avrà l'incarico di regolare tutto ciò che riguarda la consegna delle uve e particolarmente stabilire:

- a) i giorni in cui il centro di raccolta o lo stabilimento potranno ricevere i conferimenti;
- b) il turno dei soci che dovranno giornalmente condurre le loro uve al centro di raccolta o allo stabilimento;
- c) la qualità e la quantità di uva che ciascun socio dovrà condurre per ogni volta.

Quando le deliberazioni della Commissione sono prese a parità di voti, prevale quello del Direttore Tecnico.

In mancanza degli altri membri della Commissione il Direttore Tecnico potrà da solo sostituirla.

Art. 8

La Commissione ha l'autorità di rifiutare qualunque partita di uva che non sia perfettamente sana, matura, convenientemente selezionata e bene conservata, senza il diritto del socio ad alcun reclamo ed anzi con l'obbligo da parte del medesimo di sostituire l'uva rifiutata con altrettanta accettabile sempre che risulti ne abbia la disponibilità.

Art. 9

Il socio che senza giustificato motivo non conducesse al Centro di raccolta o allo Stabilimento la quantità di uva sottoscritta dovrà pagare una multa nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Coopera-

tiva oltre ad una penale dell'8% calcolata sulla base del prezzo di liquidazione effettuato.

In caso di recidiva il Consiglio di Amministrazione potrà adottare nei confronti di detto socio il provvedimento di esclusione a norma e con le modalità stabilite dall'art. 9 dello statuto.

Art. 10

Al momento della consegna delle uve viene rilasciato al socio una bolletta di ricevuta nella quale è segnato il peso e la specie dell'uva nonché la qualifica e qualunque altra indicazione che possa influire nella determinazione del prezzo.

Art. 11

L'ammontare delle anticipazioni da effettuare ai conferenti sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Il socio ha l'obbligo di concorrere nelle spese di attrezzatura, macchinari, impianti, ecc.

con somme proporzionali alle quote del riparto monetario e da adeguarsi, anno per anno, tra vecchi e nuovi soci al tasso legale.

All'atto della liquidazione sociale ogni socio matura il diritto alla rivalsa di dette erogazioni in rapporto all'effettivo concorso dato alle stesse se vi è capienza, ed in misura proporzionale in caso contrario.

Art. 13

Dal ricavo globale della gestione, detratte:

- a) le spese di esercizio;
 - b) la quota proporzionale delle spese generali;
 - c) il rateo di ammortamento dei debiti assunti per attrezzature, macchinari, impianti, ecc.
- il Consiglio di Amministrazione determina il prezzo netto per quintale di uva, attribuendo ai soci conferenti la propria spettanza di riparto monetario.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione potrà delibe-

rare di trattenere dall'ammontare delle spettanze di tutti i soci ed in proporzione dell'uva conferita una percentuale del 5 % da accreditare in conti personali dei soci per costituire un fondo finanziario destinato a moderare particolari eventi di calamità sociale o a sovvenzionare i soci che dimostrino di averne bisogno.

Art. 15

È vietato acquistare uva, mosti, vino da terzi a scopo di commercio. Qualora però le uve consegnate dai soci non fossero sufficienti a causa di forza maggiore, per qualità e quantità alla migliore utilizzazione tecnico - economica degli impianti, il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la natura antispeculativa della Società, potrà adottare quei provvedimenti che riterrà più idonei nello interesse della Società, acquistando anche, ove del caso materia prima dal mercato.